
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 13 novembre 2008, n. 181.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2008, N. 143

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b):

al capoverso: « ART. 1 », il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico »;

al capoverso: « ART. 1 », al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2 »;

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti »;

dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria). — 1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle

funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "delle quali trecento da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando la adeguata destinazione di magistrati".

ART. 1-ter. - (*Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia*). - 1. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia ».

All'articolo 2:

al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis*) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 »;

al comma 3, le parole: « dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale » sono soppresse;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite » sono inserite le seguenti: « le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, » e le parole: « dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale » sono soppresse;

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.

7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia ».

All'articolo 3, al comma 1, lettera b), le parole: « mediante utilizzo del » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al ».

ALLEGATO 1
(articolo 1-bis, comma 1)

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA		
A.	Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B.	Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C.	Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione ...	1
	Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
	Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D.	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	60
E.	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	375
F.	Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia	1
G.	Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H.	Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I.	Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	366
L.	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.039
M.	Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie ...	200
N.	Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
	Totale	10.151

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1018):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro della giustizia (ALFANO) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 16 settembre 2008.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 settembre 2008, con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 settembre 2008.

Esaminato dalla 2ª commissione il 23, 24, 30 settembre 2008; 1º e 2 ottobre 2008.

Esaminato in aula il 2 e 8 ottobre 2008 e approvato il 9 ottobre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1772):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 ottobre 2008, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla II commissione il 23, 28 e 29 ottobre 2008.

Esaminato in aula il 22 ottobre 2008 e 3 novembre 2008 ed approvato il 5 novembre 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

08G0204

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2008.

Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 3 e comma 8, che, rispettivamente, prevedono che «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti» e che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del medesimo decreto-legge»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante: «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

Ritenuto necessario procedere alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;